

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 14 maggio 2025, n. 3

“Modifica Regolamento Regionale 14/2009 (PET) - art. 4 – terzo capoverso (Definizione del fabbisogno) e modifica del Regolamento n. 8/2024”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 559 del 29/04/2025 di approvazione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art.1****Modifica art. 4 del R.R. n. 14/2009**

1. Il terzo capoverso dell’art. 4 del Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 14 è così modificato:
“Tenuto conto di tali esigenze, il fabbisogno regionale di prestazioni “PET” per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale è stabilito come segue:

- a) *n. 1 (una) PET da attribuire/installare presso le strutture ospedaliere pubbliche e private in cui è previsto il Servizio di Medicina Nucleare come da programmazione ospedaliera regionale vigente, purché in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio per l’attività specialistica ambulatoriale di medicina nucleare o per la quale sia richiesta e ottenuta l’autorizzazione alla realizzazione e successivamente l’autorizzazione all’esercizio;*
- b) *n.2 (due) PET da attribuire/installare presso gli IRCCS Pubblici o privati accreditati, in cui è previsto il Servizio di Medicina Nucleare e qualora il carattere scientifico sia stato riconosciuto dal Ministero della Salute nella disciplina “oncologia”. L’installazione della seconda PET è consentita qualora nell’anno precedente alla data di presentazione dell’istanza, risulti un numero di prestazioni superiori a n. 1.000/anno”.*

Art. 2**Modifica RR. n. 8/2024**

2. A parziale modifica del Regolamento regionale n. 8/2024, nell’Allegato 1 Tabella 1 – “Distribuzione posti letto ex D.M. n. 7/2025” tra i “servizi senza posti letto” è istituito, presso l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, il Servizio di Medicina nucleare.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 14 maggio 2025

EMILIANO